PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAL TERREMOTO DEL GENNAIO-FEBBRAIO 1972

Art. 34

La riscossione delle imposte e tasse, nonche' delle sovrimposte ed addizionali, sospese a norma dei precedenti articoli, che risultino dovute dai contribuenti, sara' effettuata a partire dalla scadenza di agosto 1972 in 18 rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1316 e 18 maggio 1967, n. 388.

Versione in vigore dal 6 marzo 1972, non più in vigore dal 31 marzo 1972 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972
Estremi	Decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-di-comuni-delle-marche-colpiti/art-34/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it